




Facciamo il punto

Aprile 2025



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di aprile 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di maggio 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Variazione tassi di interesse Inps e Inail

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 17 aprile 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, dal 23 aprile 2025, è pari al 2,40%.

La variazione, recepita dall'Inps nella Circolare n. 80 del 18 aprile 2025 e dall'Inail nella Circolare n. 27 del 22 aprile 2025, incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione e anche sulla misura delle sanzioni civili, che sono ora pari, rispettivamente, al 8,40% e al 7,90% o al 2,40% nell'ipotesi di adempimento spontaneo.

Recupero del TFR nella Cigs Editoria

L'Inps, con il Messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro e le imprese del settore dell'editoria coinvolte in trattamenti di integrazione salariale straordinaria con contratto di solidarietà.

Per i datori di lavoro, in particolare per le imprese del settore dell'editoria con dipendenti giornalisti coinvolti in Cigs con contratto di solidarietà, il recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione dell'orario di lavoro può essere effettuato solo dopo un termine sospensivo di 90 giorni (o di 120 giorni nel caso di ulteriori trattamenti).

Questo termine inizia con la fine del periodo di fruizione della Cigs, o di un ulteriore trattamento straordinario, e durante questo periodo il diritto di credito del datore di lavoro rimane sospeso; dal momento che la norma non prevede un termine di decadenza, il recupero può essere effettuato solo dopo che il periodo sospensivo si è concluso.

Per procedere, il datore di lavoro deve utilizzare il codice di conguaglio "L045" nel flusso Uniemens.

Termine di prescrizione per i premi Inail

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 26 del 7 aprile 2025, con la quale riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, sia per l'accertamento che per il recupero dei crediti già liquidati.

Si ricorda che il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione; invece, non sono idonei a interrompere i termini, il verbale di primo accesso e gli accertamenti ispettivi svolti da altri Enti. I verbali di altri Enti dovranno essere acquisiti e liquidati dall'Inail e il termine prescrizione decorrerà dal provvedimento di liquidazione dell'istituto.

L'Inail infine ribadisce che il decorso della prescrizione non può essere sospeso durante l'attività ispettiva, poiché solo impedimenti di natura giuridica possono fermare il tempo. Le difficoltà pratiche o le complessità degli accertamenti non costituiscono, dunque, cause valide per interrompere la prescrizione.

Erogazione mensile del TFR

Nella Nota n. 616 del 3 aprile 2025 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che non è legittimo corrispondere mensilmente in busta paga il rateo mensile TFR maturato, considerata la sua natura di retribuzione differita finalizzata ad assicurare al dipendente un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Concluso il periodo sperimentale previsto dalla Legge n. 190/2014 (attivo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018), ogni forma di anticipazione del TFR deve rispettare i vincoli dell'art. 2120 del Codice civile, che ammette un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, se così fosse, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Dimissioni per fatti concludenti

Con la Nota n. 5257 del 10 aprile 2025 il Ministero del Lavoro fornisce alcune precisazioni in merito alla procedura delle dimissioni per fatti concludenti.

Si conferma la non ammissibilità della previsione di termini inferiori a 15 giorni da parte dei contratti collettivi, come periodo minimo da cui è possibile far partire la procedura di dimissioni tacite.

A fronte dell'insussistenza dei presupposti per la cessazione verificati dall'Ispettorato,

l'obbligo di ricostituire il rapporto di lavoro è in capo al datore di lavoro, non potendo operare alcuna automaticità.

Se, invece, il lavoratore, dopo l'avvio della procedura, ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno effetto dal momento del loro perfezionamento.

Classificazione dei ciclo-fattorini

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 18 aprile 2025, ha offerto indicazioni utili per una ricognizione delle modalità attraverso le quali è resa l'attività lavorativa dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

Il lavoro tramite piattaforma può essere svolto come lavoro autonomo, in assenza di poteri di controllo, di direzione e sanzionatori da parte del committente, da cui deriva una reale facoltà del prestatore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza conseguire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.

Si ricade nel lavoro subordinato quando sono presenti direttive sostanzialmente vincolanti sulle modalità di svolgimento delle consegne (potere direttivo), quando sono imposti particolari slot orari e ordini, attribuzione di punteggi e svariate forme di ranking reputazionale (potere di controllo e sanzionatorio).

Nel caso del lavoro subordinato, frequente è l'assunzione tramite contratto intermittente, da cui emerge l'obbligo, oltre che della retribuzione solo per le ore di effettivo svolgimento della prestazione, di pagare un'indennità di disponibilità quando il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Infine, è possibile anche l'utilizzo della collaborazione coordinata e continuativa, per cui, in presenza dell'etero-organizzazione, si applica la disciplina del lavoro subordinato. L'etero-organizzazione consiste in un vincolo di coordinamento esterno imposto dal committente al lavoratore che, per svolgere la prestazione, deve adeguarsi all'organizzazione del primo.

Qualificazione del reddito da accordo conciliativo

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 98 del 14 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia il corretto regime di imposizione fiscale delle somme erogate ad un lavoratore fiscalmente residente in Italia e derivanti da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito a un licenziamento avvenuto all'estero.

Ai fini della determinazione del reddito, tali somme vanno qualificate come redditi di lavoro dipendente, sia ai sensi della normativa interna, in virtù del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, sia ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni, in quanto erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il Paese di imposizione, occorre fare riferimento ai principi generali convenzionali: ovvero la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente, da cui deriva la tassazione concorrente in entrambi gli Stati.

Pertanto, la quota parte di reddito riferita al periodo lavorativo in Italia sarà tassabile esclusivamente in Italia, perché Stato di residenza e Stato della fonte coincidono. La quota relativa all'attività svolta all'estero, invece, considerato che nel caso specifico non esiste Convenzione con lo Stato estero, è comunque soggetta a tassazione in Italia

in base alla normativa interna, poiché l'erogante è un soggetto residente.

Patto di non concorrenza erogato a soggetto non residente

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'Istanza di interpello n. 111 del 17 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale del corrispettivo che un sostituto d'imposta con residenza fiscale in Italia versa a un soggetto non residente.

Occorre fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni che dispone la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente, da cui discende la tassazione concorrente in entrambi i Paesi. Inoltre, ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell'interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l'attività è stata esercitata.

Quando gli emolumenti corrisposti a fronte dell'assunzione di un obbligo di non concorrenza non sono direttamente collegati ad un'attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di lavoro, le somme saranno soggette alla potestà impositiva dello Stato di residenza del beneficiario al momento della percezione.

Quando, invece, costituiscono remunerazione per attività lavorative svolte mentre era ancora in corso il rapporto di lavoro, occorre fare riferimento alla regola generale sopra menzionata.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Agenzie di assicurazione - Sna – *Accordo di rinnovo 5 marzo 2025*; **Grafici, editoriali (Industria)** - *Accordo di rinnovo 19 dicembre 2023*; **Lavanderie e tintorie (Assosistema)** - *Accordo di rinnovo 28 marzo 2023*

Minimi tabellari: con la retribuzione di aprile 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

Studi professionali (Confprofessioni) – *Ccnl 16 febbraio 2024*

Una tantum: viene erogata la seconda rata dell'una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale (dal 31 marzo 2018 al 16 febbraio 2024), da riparametrare ai mesi di anzianità e alla percentuale di part time. L'importo indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare ed è da considerarsi onnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti, compreso il TFR.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu